



Bruxelles, 16 settembre 2021  
(OR. en)

11717/21

---

---

**Fascicolo interistituzionale:  
2021/0019(COD)**

---

---

**CODEC 1203  
AGRILEG 189  
SEMENCES 38  
AGRI 409  
PE 91**

## **NOTA INFORMATIVA**

---

Origine:	Segretariato generale del Consiglio
Destinatario:	Comitato dei rappresentanti permanenti/Consiglio
Oggetto:	Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO relativo alla proroga della durata della privativa comunitaria per ritrovati vegetali per le specie di asparago e i gruppi di specie di piante bulbose, piante legnose a piccoli frutti e piante legnose ornamentali - Risultati della prima lettura del Parlamento europeo (Strasburgo, 13-16 settembre 2021)

---

### **I. INTRODUZIONE**

Conformemente alle disposizioni dell'articolo 294 del TFUE e alla dichiarazione comune sulle modalità pratiche della procedura di codecisione<sup>1</sup>, hanno avuto luogo vari contatti informali tra il Consiglio, il Parlamento europeo e la Commissione al fine di raggiungere un accordo in prima lettura sul fascicolo in questione.

In questo contesto il presidente della commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale Norbert LINS (PPE, DE) ha presentato a nome della commissione un emendamento di compromesso (emendamento 1) alla proposta di regolamento in oggetto. Tale emendamento era stato concordato durante i contatti informali di cui sopra. Non sono stati presentati altri emendamenti.

---

<sup>1</sup> GU C 145 del 30.6.2007, pag. 5.

## II. VOTAZIONE

Nella votazione del 13 settembre 2021, la plenaria ha adottato l'emendamento di compromesso (emendamento 1) alla proposta di regolamento in oggetto. La proposta della Commissione così modificata costituisce la posizione del Parlamento in prima lettura, contenuta nella risoluzione legislativa del 14 settembre 2021 riportata in allegato<sup>2</sup>.

La posizione del Parlamento rispecchia quanto precedentemente convenuto fra le istituzioni. Il Consiglio dovrebbe pertanto essere in grado di approvare detta posizione.

L'atto sarebbe quindi adottato nella formulazione corrispondente alla posizione del Parlamento.

---

---

<sup>2</sup> La versione della posizione del Parlamento contenuta nella risoluzione legislativa è stata contrassegnata in modo da indicare le modifiche apportate dagli emendamenti alla proposta della Commissione. Le aggiunte al testo della Commissione sono evidenziate in *neretto e corsivo*. Le soppressioni sono indicate dal simbolo "■".

**P9\_TA(2021)0363**

**Privativa comunitaria per ritrovati vegetali: proroga della durata per alcune specie \*\*\*I**

**Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 14 settembre 2021 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla proroga della durata della privativa comunitaria per ritrovati vegetali per le specie di asparago e i gruppi di specie di piante bulbose, piante legnose a piccoli frutti e piante legnose ornamentali (COM(2021)0036 – C9-0010/2021 – 2021/0019(COD))**

**(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)**

*Il Parlamento europeo,*

- vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2021)0036),
  - visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 118, primo comma, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C9-0010/2021),
  - visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
  - visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 24 marzo 2021<sup>3</sup>,
  - visti l'accordo provvisorio approvato dalla commissione competente a norma dell'articolo 74, paragrafo 4, del regolamento, e l'impegno assunto dal rappresentante del Consiglio, con lettera del 14 luglio 2021, di approvare la posizione del Parlamento europeo, in conformità dell'articolo 294, paragrafo 4, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
  - visto l'articolo 59 del suo regolamento,
  - vista la relazione della commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale (A9-0171/2021),
1. adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;
  2. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora la sostituisca, la modifichi sostanzialmente o intenda modificarla sostanzialmente;
  3. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

---

<sup>3</sup> GU C 220 del 9.6.2021, pag. 86.

**Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 14 settembre 2021 in vista dell'adozione del regolamento (UE) 2021/... del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla proroga della durata della privativa comunitaria per ritrovati vegetali per *le varietà delle specie di Asparagus officinalis L. e dei gruppi di specie di piante bulbose, piante legnose a piccoli frutti e piante legnose ornamentali***

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 118, primo comma,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo<sup>1</sup>,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria<sup>2</sup>,

---

<sup>1</sup> GU C 220 del 9.6.2021, pag. 86.

<sup>2</sup> Posizione del Parlamento europeo del 14 settembre 2021.

considerando quanto segue:

- (1) Le difficoltà tecniche nella selezione dovute alla complessità dei background genetici o alla lentezza o alla complessità tecnica della riproduzione delle specie di *Asparagus officinalis L.* e dei gruppi di specie di piante bulbose, piante legnose a piccoli frutti e piante legnose ornamentali devono essere affrontate mediante investimenti nelle attività di ricerca e di sviluppo. Una volta concessa la protezione della privativa per ritrovati vegetali per tali specie e per tali gruppi di specie, occorrono anni per moltiplicare le piante e costituire uno stock sufficientemente ampio da generare un reddito ragionevole. Di conseguenza, il periodo durante il quale il titolare della privativa per ritrovati vegetali può generare reddito sulla base di tale protezione è limitato ■ . Al fine di incoraggiare investimenti nella ricerca e nello sviluppo di ■ varietà **di tali specie e tali gruppi di specie**, è necessario prolungare la durata della privativa per ritrovati vegetali e incentivare le attività di selezione volte a sviluppare nuove varietà per **rispondere** alle esigenze di agricoltori e consumatori e far fronte all'impatto dei cambiamenti climatici. Tali investimenti richiedono **più tempo** per essere redditizi rispetto alla stragrande maggioranza di altre specie, come le colture agricole, che hanno spesso una durata di vita più breve e una gamma di consumatori più ampia ed eterogenea.
- (2) L'introduzione e la diffusione sul mercato di una nuova varietà della specie di *Asparagus officinalis L.* e dei gruppi di specie di piante bulbose, piante legnose a piccoli frutti e piante legnose ornamentali richiedono **più tempo affinché la nuova varietà sia redditizia rispetto ad altre specie**, in quanto l'esperienza ha dimostrato che tale nuova varietà rivela il proprio valore commerciale solo a lungo termine. Per tali ragioni, un equo ritorno economico degli investimenti nella ricerca e nello sviluppo è possibile solo in una fase abbastanza avanzata della protezione di tali specie e tali gruppi di specie rispetto **ad** ■ altre specie.

- (3) *Il regolamento (CE) n. 2100/94 del Consiglio<sup>4</sup> istituisce un sistema di privative comunitarie per ritrovati vegetali come unica forma di proprietà industriale comunitaria per quanto riguarda le varietà vegetali. Ai sensi dell'articolo 19, paragrafo 1, di tale regolamento, la privativa comunitaria per ritrovati vegetali deve durare fino allo scadere del venticinquesimo anno civile o, nel caso delle varietà di vite e di specie arboree, sino alla fine del trentesimo anno civile successivo all'anno della concessione del diritto.*
- (4) Al fine di creare un contesto giuridico favorevole al conseguimento di un equo ritorno economico, è opportuno prolungare di cinque anni la durata della privativa comunitaria per ritrovati vegetali per *le varietà delle* specie di *Asparagus officinalis L.* e *dei* gruppi di specie di piante bulbose, piante legnose a piccoli frutti e piante legnose ornamentali. *Tale proroga si dovrebbe applicare alle privative concesse alla data di entrata in vigore del presente regolamento e prima o dopo tale data.*
- (5) Per motivi di coerenza, tale proroga dovrebbe applicarsi a tutte le privative comunitarie per ritrovati vegetali *per le varietà delle* specie di *Asparagus officinalis L.* e *dei* gruppi di specie di piante bulbose, piante legnose a piccoli frutti e piante legnose ornamentali.
- (6) Il periodo di proroga dovrebbe essere ridotto se in uno Stato membro sussistevano privative nazionali per tali varietà prima della concessione della privativa comunitaria per ritrovati vegetali, e di conseguenza, i costitutori di varietà hanno già avuto la possibilità di sfruttare le loro varietà,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

---

<sup>4</sup> Regolamento (CE) n. 2100/94 del Consiglio, del 27 luglio 1994, concernente la privativa comunitaria per ritrovati vegetali (GU L 227 dell'1.9.1994, pag. 1).

## *Articolo 1*

### *Proroga della durata della privativa comunitaria per ritrovati vegetali*

1. *La durata della privativa comunitaria per ritrovati vegetali, prevista all'articolo 19, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2100/94 per le varietà delle specie di **Asparagus officinalis L.** e dei gruppi di specie di piante bulbose, piante legnose a piccoli frutti e piante legnose ornamentali, è prolungata di cinque anni.*
2. Il paragrafo 1 del presente articolo lascia impregiudicato l'articolo **116**, paragrafo 4, quarto trattino, del regolamento (CE) n. 2100/94.

## *Articolo 2*

### *Riduzione della proroga*

*Per le varietà vegetali per le quali sono state concesse una o più privative nazionali per ritrovati vegetali prima della concessione di una privativa comunitaria per ritrovati vegetali, ma alle quali non si applica l'articolo 116, paragrafo 4, quarto trattino, del regolamento (CE) n. 2100/94, dalla proroga della durata di cui all'articolo 1 del presente regolamento è sottratto il periodo più lungo, in anni interi, di validità della privativa per ritrovati vegetali o delle privative nazionali concesse in uno Stato membro per la stessa varietà prima della concessione delle **privative** comunitarie per ritrovati vegetali.*

*Articolo 3*  
**Entrata in vigore**

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

■

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a ..., il

*Per il Parlamento europeo*

*Per il Consiglio*

*Il presidente*

*Il presidente*

---